

(N. 1366)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1403)

d'iniziativa dei Deputati GERACI, AMADEI, ASSENNATO, BARDANZELLU, BASILE Guido, BASILE Giuseppe, BERLINGUER, BASSO, BERNARDI, BIANCO, BUZZELLI, CACCIATORE, CAPALOZZA, CAPACCHIONE, CARAMIA, DE MARTINO Francesco, DEGLI OCCHI, DUCCI, FILOSA, GATTI CAPORASO Elena, GIANQUINTO, GHISLANDI, GUADALUPI, GULLO, LA ROCCA, LOPARDI, MADIA, MARTUSCELLI, MEZZA Maria Vittoria, MARZANO, MUSOTTO, MUSOLINO, ROBERTI, ROSSI Paolo, SANSONE, SECRETO, SPONZIELLO, STUCCHI, TARGETTI e VILLELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 FEBBRAIO 1956

Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
« Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione ».

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

Al testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai nn. 2 e 3 e le percentuali di cui al n. 4 sono dovuti anche dai professionisti non iscritti alla Cassa ».

Art. 5.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

Giudizi civili e penali nonchè giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.

1°) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione	L. 100
2°) Procedimenti davanti ai pretori »	200
3°) Procedimenti davanti ai tribunali »	400
4°) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello	» 500
5°) Procedimenti davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Superiore militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra . . .	» 600
6°) Procedimenti con unico grado di giurisdizione	» 500
7°) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:	
1° grado	» 400
2° grado	» 500

8°) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali L. 600

Art. 6.

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio: sono escluse le sentenze parziali dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 559 del Codice di procedura penale;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti a tassa graduale di bollo ai sensi degli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, dell'allegato A) al testo della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;
lire 300 per i decreti penali passati in giudicato;

lire 1.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti di pretori;

lire 800 per le decisioni delle Giunte provinciali;

lire 1.000 per le sentenze delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi;

lire 3.000 per le sentenze delle Corti di appello;

lire 4.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Supremo delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso, all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso dalle segreterie o cancellerie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato il cui importo sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della copia stessa.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare della riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Art. 7.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rimanenti somme, per la metà, sono ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti e accreditate nei rispettivi conti individuali, e, per l'altra metà, sono assegnate al fondo generale di riserva ».

Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'Ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».